



## ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 22 MAG. 2014

Il Responsabile  
*Domenico All*

N. 470 del 22 MAG. 2014  
del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio
Tipo materia	<input checked="" type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO


Codice CIFRA: 082/DIR/2014/ 00470

**OGGETTO: P.O. FESR 2007/2013 Asse III Linea 3.3 Azione 3.3.1–Piano straordinario per il lavoro - Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per la domanda di “Buoni servizio di conciliazione”– indirizzi operativi per la gestione delle istruttorie a cura degli Ambiti Territoriali – Modifica dell’art. 6 dell’Avviso.**

Il giorno 22 MAG. 2014 in Bari, nella sede del Servizio Politiche di Benessere sociale e Pari Opportunità dell'Assessorato al Welfare

La Dirigente vicaria  
del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità  
dott.ssa Anna Maria Candela


- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- Visto l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;



- richiamata la D.G.R. n. 1351 del 28.07.2008 con la quale sono stati individuati i Servizi relativi alle Aree di Coordinamento, tra cui il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità;
- richiamata la D.G.R. n. 1829 del 25.09.2012 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità alla dr.ssa Francesca Zampano;
- richiamata la determinazione del direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione 7 aprile 2014, n. 8 con la quale, ai sensi dell'art. 24 co. 1 del DPGR n. 161/2008, sono state affidate le funzioni vicarie del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità alla dott.ssa Anna Maria Candela;
- sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori e dal responsabile del procedimento amministrativo, rileva quanto segue.


**PREMESSO CHE:**

- con la D.G.R. 15.12.2009, n. 2497 è stato approvato il Programma di interventi finalizzati alla realizzazione di misure economiche per sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione vita-lavoro per le famiglie pugliesi, composto da tre misure economiche di intervento, articolate per fasce di reddito e condizione occupazionale tra le quali vi è la Linea n. 2 che prevede un intervento per l'erogazione di "Voucher per l'acquisto di servizi per la conciliazione vita-lavoro";
- con la D.G.R. 24.05.2011, n. 1176 è stato approvato il secondo Piano di Azione per le famiglie che, tra i vari interventi per la conciliazione vita-lavoro, prevede l'erogazione di contributi economici per l'accesso ai servizi per i minori;
- in data 5 gennaio 2011 è stato presentato il Piano straordinario per il lavoro in Puglia 2011 che, nell'ambito delle Azioni rivolte al Lavoro delle donne prevede alla Scheda n. 12 l'attivazione di "Servizi di conciliazione vita-lavoro";
- con la D.D. n. 746 del 04.08.2011 (BURP n. 143 del 15.09.2011) è stato approvato e pubblicato l'Avviso pubblico per Manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dell'offerta di servizi per l'infanzia e l'adolescenza;
- con la D.G.R. n. 1674 del 07.08.2012 sono state, per ultimo, approvate le modifiche al Piano Pluriennale di Attuazione 2007/2010 P.O. F.E.S.R. Asse III "Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale" che, nella Linea 3.3, prevede l'attuazione dell'Azione 3.3.1 "Interventi per la conciliazione vita-lavoro", funzionale al raggiungimento dei target previsti dal QSN 2007-2013 per gli indicatori S.04 – S.05 dell'Obiettivo di servizio "Posti nido e servizi innovativi per la prima infanzia", nonché per il conseguimento degli obiettivi di conciliazione per i bambini e i minori delle altre fasce di età;
- la Linea 3.3 si avvale della deroga di cui all'art. 34, comma 2, Reg. (CE) n. 1083/2006 in virtù della quale "sia il FESR che il FSE possono finanziare, in misura complementare ed entro un limite del 10% del finanziamento Comunitario di ciascun Asse prioritario di un Programma operativo, azioni che rientrano nel campo di intervento dell'altro Fondo, a



condizione che esse siano necessarie al corretto svolgimento dell'operazione e ad essa direttamente legate”;

- con la D.D. n. 1425 del 17.12.2012 (BURP n. 187 del 27.12.2012) è stato approvato e pubblicato l'Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per la domanda di “Buoni servizio di conciliazione” per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza iscritti nel Catalogo telematico dell'offerta per minori;
- a decorrere dalle ore 12.00 del 15.01.2013 è possibile presentare istanza di accesso ai predetti Buoni servizio on-line accedendo alla piattaforma dedicata dall'indirizzo <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it> ;
- con la D.D. n. 14 del 15.01.2013 è stato approvato il Riparto tra gli Ambiti Territoriali sociali della somma complessiva di € 20.000.000,00 nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate all'Azione 3.3.1;
- con la nota Prot. AOO\_000/146/0000243 del 16.01.2013 del Servizio Programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria sono stati dati i primi “Chiarimenti su indirizzi operativi ai Comuni per l'attuazione della misura” in rilievo;
- con la D.G.R. n. 59 del 29.01.2013 è stato approvato lo schema di disciplinare per l'attuazione della Linea 3.3;
- con la D.D. n. 279 del 28.03.2013 si è provveduto a fornire indirizzi operativi e ad approvare i manuali per l'istruttoria info-telematica delle domande di accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza;
- con la determinazione n. 787 del 03.09.2013 sono state approvate le Linee Guida per la rendicontazione dei soggetti beneficiari pubblici;
- con la D.D. della Dirigente del Servizio Programmazione ed Integrazione Sociosanitaria n. 45 del 4 marzo 2014 è stato modificato l'Avviso per manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo dei soggetti erogatori di servizi per disabili e anziani non autosufficienti di cui al A.D. 53/2013, eliminando il “servizio per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili di cui all'art. 92 R. r. n 4/2007 dall'elenco dei servizi candidabili all'iscrizione che continua quindi ad essere candidabile dai soggetti gestori per l'iscrizione nel Catalogo telematico dell'offerta di servizi di conciliazione vita-lavoro rivolti all'infanzia e all'adolescenza di cui alla determinazione dirigenziale n. 746/2011”;
- con la nota del Servizio Programmazione ed Integrazione Sociosanitaria n. 1572 del 13 maggio 2014 è stato comunicato agli Ambiti Territoriali Sociali che, ai fini della convalida delle istanze di fruizione dei Buoni servizio per l'infanzia e l'adolescenza presso i servizi di cui all'art. 92 del Regolamento regionale n. 4/2007, ad integrazione delle verifiche documentali e di merito già definite dagli artt. 6 e 8 dell'Avviso pubblico ex A.D. n. 1425/2012, deve essere acquisita, via PEC per il tramite delle unità di offerta, anche la documentazione di cui agli artt. 2, 3 e 5 del DPR 24/02/1994.




**TENUTO CONTO:**

- che il referente del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda sulla piattaforma informatica indica il periodo temporale, individuato da estremi cronologici di inizio e di fine, in ordine al proprio bisogno di conciliazione vita – lavoro da soddisfare tramite la fruizione di Buoni servizio presso i soggetti di offerta iscritti nel Catalogo telematico dei servizi di conciliazione per l'infanzia, al fine di fruire di un massimo di 11 mensilità nell'anno;
- che in tutti i casi in cui il nucleo familiare non dichiara che il minore già frequenta la tipologia di offerta verso cui richiede l'abbinamento, la fruizione del Buono servizio di conciliazione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla convalida da parte dell'Ambito Territoriale sociale competente, così come disposto dall'art. 9, comma 1 dell'Avviso pubblico approvato con la D. D. n. 1425/2012;
- delle difficoltà segnalate in fase di avvio delle procedure per l'attuazione dell'Azione 3.3.1 da parte di tutti i soggetti coinvolti, in particolare da parte degli Uffici preposti all'istruttoria, che hanno comportato significative asimmetrie temporali tra il periodo di fruizione dei Buoni servizio di conciliazione indicato dagli utenti nella domanda e il periodo effettivamente fruibile in relazione al momento in cui sono state convalidate le domande;
- che ai fini della rendicontazione, sia cartacea sia telematica sul mirweb, vale il principio generale che non possono essere ammesse spese riferite a periodi diversi da quelli nei quali si è manifestato il bisogno di conciliazione come indicati nella domanda di fruizione dei Buoni servizio di conciliazione presentata dal referente del nucleo familiare tramite la piattaforma dedicata, per cui i competenti R.U.P. degli Ambiti Territoriali sono tenuti a rispettare i tempi previsti dal richiamato Avviso pubblico approvato con D. D. n. 1425/2012 per effettuare le convalide delle domande presentate dai nuclei familiari, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990;
- che, al fine di tutelare i nuclei familiari richiedenti, qualora si riscontrino le predette asimmetrie temporali tra il periodo di fruizione dei Buoni servizio di conciliazione indicato dagli utenti nella domanda e il periodo effettivamente fruibile determinato dal momento in cui la domanda è stata convalidata, su istanza del nucleo familiare si rende opportuno e necessario verificare il permanere del bisogno di conciliazione in relazione al numero di mensilità di fruizione del Buono servizio richiesto;
- che, considerata la specificità del servizio di cui all'art. 92 del Regolamento regionale n. 4/2007, occorre provvedere alla modifica dell'art. 6 dell'Avviso approvato con la D.D. n. 1425/2012, integrando la documentazione cartacea a corredo dell'istanza on-line per l'accesso alla specifica tipologia di offerta con la documentazione di cui agli articoli n. 2, 3 e 5 del DPR 24/02/1994, acquisita via PEC per il tramite delle unità di offerta;

**RITENUTO:**

- a. di dover fornire i seguenti indirizzi operativi per l'erogazione di Buoni servizio di conciliazione con le modalità di cui all'art. 9 comma 1 dell'Avviso pubblico approvato con



D. D. n. 1425/2012, a fronte di domande per le quali non sia stato chiuso il procedimento amministrativo da parte dell'Ufficio d'Ambito:

- qualora si sia determinata un'asimmetria temporale tra il periodo di fruizione dei Buoni servizio di conciliazione indicato dagli utenti nella domanda e il periodo effettivamente fruibile in relazione al momento in cui sono state convalidate le domande, su istanza del nucleo familiare presentata via PEC per il tramite dell'unità di offerta, che ne prende atto per accettazione, l'Ufficio competente provvede a fare salve senza soluzione di continuità le mensilità non fruite, previa apposita istruttoria mirata alla verifica dei requisiti soggettivi (il minore non ha superato il limite di età per l'accesso) e oggettivi (l'ulteriore convalida trova adeguata copertura finanziaria) in capo alla domanda presentata. A tal fine, i competenti Uffici adottano un apposito formale provvedimento con il quale per ogni domanda (identificata da n. di codice pratica e nominativo del referente del nucleo familiare):
  - si dà atto dell'effettiva volontà del richiedente di continuare a frequentare l'unità di offerta opzionata, usufruendo dei Buoni servizio di conciliazione, in continuità oltre il termine indicato nella domanda;
  - si accerta il possesso da parte del minore degli specifici requisiti previsti dal Regolamento regionale n. 4/2007 in relazione alla tipologia di unità di offerta opzionata;
  - si dà atto del numero di mensilità originariamente richiesto dall'utente;
  - si dà atto della data di convalida dell'abbinamento utente - unità di offerta da parte del competente Ufficio istruttore e della conseguente data di effettivo inizio della fruizione dei Buoni servizio di conciliazione;
  - si dà atto del numero di mensilità fruibili entro il termine temporale previsto in domanda;
  - si dà atto del numero di mensilità da fruire oltre il termine temporale previsto in domanda fino a concorrere al numero complessivo di mensilità richieste.

Il predetto atto ricognitivo, in copia conforme all'originale, in uno alla rendicontazione effettuata con le modalità previste dalle relative linee guida approvate con D. D. n. 787/2013, deve essere inviato al Responsabile regionale del procedimento amministrativo per l'Azione 3.3.1 per la riconoscibilità della spesa;

- b. di dover integrare per le sole domande di Buono servizio di conciliazione per l'accesso ai servizi di cui all'art. 92 del Regolamento regionale n. 4/2007 l'elenco della documentazione cartacea a corredo dell'istanza on-line, già prevista dall'art. 6 comma 1 dell'Avviso approvato con la D.D. n. 1425/2012, con la documentazione di cui agli artt. 2, 3 e 5 del DPR 24/02/1994, giusta nota rivolta agli Ambiti Territoriali sociali n. 1572/2014.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003  
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Sezione adempimenti contabili di cui alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili di cui alla legge regionale n. 28/2001 trattandosi di approvazione di indirizzi operativi per la gestione delle istruttorie a cura degli Ambiti Territoriali.

Visto di attestazione disponibilità finanziaria  
La Dirigente vicaria del  
Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità  
dott.ssa Anna Maria Candela


**Tutto ciò premesso e considerato**

La Dirigente vicaria  
del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito

**D E T E R M I N A**

1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di dover fornire i seguenti indirizzi operativi per l'erogazione di Buoni servizio di conciliazione con le modalità di cui all'art. 9 comma 1 dell'Avviso pubblico approvato con D. D. n. 1425/2012, a fronte di domande per le quali non sia stato chiuso il procedimento amministrativo da parte dell'Ufficio d'Ambito competente:
  - qualora si sia determinata un'asimmetria temporale tra il periodo di fruizione dei Buoni servizio di conciliazione indicato dagli utenti nella domanda e il periodo effettivamente fruibile in relazione al momento in cui sono state convalidate le domande, su istanza del nucleo familiare presentata via PEC per il




tramite dell'unità di offerta, che ne prende atto per accettazione, l'Ufficio competente provvede a fare salve senza soluzione di continuità le mensilità non fruite, previa apposita istruttoria mirata alla verifica dei requisiti soggettivi (il minore non ha superato il limite di età per l'accesso) e oggettivi (l'ulteriore convalida trova adeguata copertura finanziaria) in capo alla domanda presentata. A tal fine, i competenti Uffici adottano un apposito formale provvedimento con il quale per ogni domanda (identificata da n. di codice pratica e nominativo del referente del nucleo familiare):

- si dà atto dell'effettiva volontà del richiedente di continuare a frequentare l'unità di offerta opzionata, usufruendo dei Buoni servizio di conciliazione, in continuità oltre il termine indicato nella domanda;
- si accerta il possesso da parte del minore degli specifici requisiti previsti dal Regolamento regionale n. 4/2007 in relazione alla tipologia di unità di offerta opzionata;
- si dà atto del numero di mensilità originariamente richiesto dall'utente;
- si dà atto della data di convalida dell'abbinamento utente – unità di offerta da parte del competente Ufficio istruttore e della conseguente data di effettivo inizio della fruizione dei Buoni servizio di conciliazione;
- si dà atto del numero di mensilità fruibili entro il termine temporale previsto in domanda;
- si dà atto del numero di mensilità da fruire oltre il termine temporale previsto in domanda fino a concorrere al numero complessivo di mensilità richieste.

*Al*

Il predetto atto ricognitivo, in copia conforme all'originale, in uno alla rendicontazione effettuata con le modalità previste dalle relative linee guida approvate con D. D. n. 787/2013, deve essere inviato al Responsabile regionale del procedimento amministrativo per l'Azione 3.3.1 per la riconoscibilità della spesa;

3. che la procedura di cui al precedente punto 2. ha carattere eccezionale, tenuto conto dell'innovatività delle procedure di gestione dell'intervento e delle problematiche conseguenti la mancata approvazione dei bilanci da parte dei Comuni capofila degli Ambiti Territoriali;
4. di modificare l'art. 6 dell'Avviso approvato con la D.D. n. 1425 del 17.12.2012 integrando l'elenco della documentazione cartacea a corredo dell'istanza on-line, già prevista dall'art. 6 comma 1 dell'Avviso approvato con la D.D. n. 1425/2012, con la documentazione di cui agli artt. 2, 3 e 5 del DPR 24/02/1994, giusta Nota rivolta agli Ambiti Territoriali sociali n. 1572/2014, in tutti i casi in cui sia richiesto il Buono servizio di conciliazione per l'accesso ai servizi di cui all'art. 92 del Regolamento regionale n. 4/2007;
5. che il presente provvedimento:
  - a) non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;



- b) è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
- c) sarà pubblicato all'albo degli atti dirigenziali presso il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità nelle more dell'istituzione dell'Albo telematico;
- d) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- e) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- f) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)
- g) sarà trasmesso in copia all'Assessore al Welfare;
- h) è composto da n. 8 pagine;
- i) è adottato in originale.

La DIRIGENTE vicaria  
del Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità  
dr.ssa Anna Maria Candela

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della normativa Comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

L'Assistenza Tecnica al P.O. F.E.S.R  
dott.ssa Cristina Sunna

L'Assistenza Tecnica al P.O. F.E.S.R  
dott.ssa Angela Valerio

Il Responsabile dell'Azione 3.3.1  
Vito Losito